

REGOLAMENTO (CEE) N. 1976/73 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1973

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Perù a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 23 maggio 1972 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 13 500 tonnellate di frumento tenero, alla Repubblica del Perù a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1971/1972;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali nella Comunità risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, ed in particolare acquistare il prodotto sul mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato fob, vale a dire quando la merce viene depositata nella stiva della nave nel porto d'imbarco;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica del Perù;

considerando che è comunque opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica del Perù di 13 500 tonnellate di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia e verterà su un'unica partita.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.
5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato fob, vale a dire quando la merce viene depositata nella stiva della nave nel porto d'imbarco, dall'agjudicatario, alla rinfusa.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 6 agosto 1973.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 6 agosto 1973 alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno dieci giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

Articolo 4

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare fob i prodotti alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto; essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

Il frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica del Perù, dev'essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al

15,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi;

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI